

TREKKING SUBBIANO – CAPOLONA TRE.S.CA.

SUBBIANO (Ar) – G.Verdi, n. 9 – Tel. 0575/489118 – Cell. 393/6540388 – A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale – D.Lgs.3.07.2017, n. 117 e successive modif. - Codice fiscale n.92024960517 – Codice affiliazione A.C.S.I. N° 2918 – Registrazione CONI n. 45737

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA N° 30

Addì quattro del mese di Luglio dell'anno duemilaventidue, alle ore 10,00, presso la piazza antistante le sede dell'associazione TRE.S.CA, in seconda convocazione posto che la prima del 27 Giugno è andata deserta, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Modifiche ed integrazioni allo Statuto della TRE.S.CA. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 3.07.2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice del terzo settore);
- 3) Richiesta autorizzazione all'Assemblea della votazione mediante voto palese e per alzata di mano;
- 4) Varie ed eventuali;

Come da Statuto viene chiamato a presiedere l'assemblea il Sig. Conti Giampiero, funge da Segretario il Sig. Alberti Michele.

Il Presidente constatato il numero dei partecipanti (n. 45 soci) dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Lo stesso Presidente da lettura delle modifiche statuarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo STATUTO della nostra associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del terzo settore".

Quindi apre la discussione sull'ordine del giorno e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il segretario rende noto che il Codice civile non precisa le modalità delle votazioni che normalmente sono disciplinate dall'atto costitutivo e dallo Statuto. Se anche questi ultimi non dettano la regolamentazione, le modalità possono essere fissate dal Presidente previo consenso dell'Assemblea.

Nell'odierna circostanza nel silenzio dell'atto costitutivo e dello statuto, come nel nostro caso, le votazioni possono avvenire per appello nominale, a scrutinio segreto, per alzata di mano e per acclamazione.

Il segretario rende noto che se il Codice civile non precisa le modalità delle votazioni che normalmente sono disciplinate dall'atto costitutivo e dallo Statuto, se anche questi ultimi non dettano la regolamentazione, come nel nostro caso, le modalità possono essere fissate dal Presidente previo consenso dell'Assemblea.

Pertanto per economia di tempo e per snellire le procedure, il Presidente chiede all'assemblea di provvedere alla operazioni di voto mediante la votazione per alzata di mano.

L'assemblea dei presenti, in adesione a quanto richiesto dal Presidente, approva all'unanimità mediante alzata di mano TUTTI gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'odierna assemblea.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità dei presenti il nuovo testo dello STATUTO della nostra associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si da mandato al Segretario di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato STATUTO chiedendo l'esenzione dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo come previsto,rispettivamente, dal comma 3 e dal comma 5 dell'art.82 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'odierna assemblea alle ore 11, 30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Alberti Michele)

IL PRESIDENTE
(Conti Giampiero)



ASS. TREKKING SUBBIANO CAPOLONA – TRE.S.CA. A.P.S.

Sede e recapito posta Piazza carducci n.13 - Subbiano (AR) –cell. 3318768936

D. Lgs. 3.07.2017 n.117 e succ. modificazioni – Codice Fiscale n. 92024960517

Codice affiliazione A.C.S.I. n. 2918 – Registrazione CONI n. 45737

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della successiva normativa in materia, l'**Associazione di Promozione Sociale "TRE.S.CA. TREKKING SUBBIANO CAPOLONA APS"** (già costituita il 12 novembre 1991), di seguito citata "TRE.S.CA.. L'associazione ha sede in Subbiano piazza G. Carducci n° 13.

Art. 2 - Efficacia ed interpretazione dello Statuto

1. L'attività dell'associazione TRE.S.CA. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, del codice civile, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa ed è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Scopi Sociali

- 1 L'associazione TRE.S.CA. ha lo scopo di promuovere attività culturali, turistiche e del tempo libero, diffondere, sostenere rapporti tra ambiente ed attività turistiche, ricreative e culturali ispirate alla conoscenza e tutela dell'ambiente naturale, far riscoprire l'amicizia attraverso momenti di aggregazione.
- 2 L'associazione TRE.S.CA. opera per il perseguimento degli scopi sociali senza alcun fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati una o più delle seguenti attività di carattere generale:
 - a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.
 - b) Organizzazione di attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
- 3 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 4 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 e che saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.
- 5 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Soci

1. Possono diventare Soci dell'associazione TRE.S.CA. tutte le persone fisiche, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà ed impegno sociale, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione, su domanda dell'interessato, è deliberata entro 60 giorni dal suo ricevimento dal Consiglio Direttivo e viene annotata nel libro dei Soci. Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione. In questo ultimo caso l'interessato può far ricorso all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto della domanda
2. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
3. L'atto di adesione all'associazione comporta l'espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.
4. I diritti ed i doveri dei soci nonché e le modalità di partecipazione alla vita sociale sono regolati dal presente Statuto.
5. L'adesione all'associazione è subordinata al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è annualmente definito dall'assemblea dei soci.
6. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
7. La quota associativa annuale è pagabile entro il 31 dicembre dell'anno solare a cui si riferisce. Decorso tale termine in assenza di regolarizzazione della propria posizione il socio sarà considerato decaduto e cancellato dall'albo dei soci.
8. L'associazione TRE.S.CA. è costituita da tutti i soci
9. Il fondo comune dell'associazione è costituito dai ricavi delle iniziative che l'associazione promuove.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di consultarne i verbali e prendere visione del rendiconto economico – finanziario e di esaminare i libri sociali in generale con preavviso scritto di almeno trenta giorni al Presidente;
 - d) votare in assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
2. I soci hanno il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) rispettare le delibere assunte dal Consiglio Direttivo;
 - c) svolgere la propria attività, in osservanza degli scopi sociali dell'associazione, ad esclusivo favore della comunità, del bene comune ed in modo personale, spontaneo e senza fini di lucro;
 - d) versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Art. 5/bis recesso e esclusione soci

1. Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'adesione della Associazione Tre.s.ca mediante comunicazione scritta .
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di escludere dall'Associazione il Socio che abbia agito in grave contrasto con gli scopi sociali, oppure che ne abbia leso gli interessi, o che agisca in aperta violazione

delle disposizioni statutarie, dell'eventuale regolamento interno oppure che violi deliberati del Consiglio Direttivo.

Art. 5/ter ricorsi

Il provvedimento di esclusione, viene pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva assemblea utile regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si-intende sospeso.

Art. 6 - Categoria Soci

I soci si distinguono in;

- a) soci fondatori - sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione;
- b) soci ordinari - sono soci ordinari coloro, che successivamente hanno aderito all'associazione;
- c) soci onorari - sono soci onorari coloro, per la loro attività e attaccamento all'associazione, hanno meritato tale nomina. La nomina di socio onorario viene approvata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo.

Art. 7 - Organi Sociali

1. Le funzioni sociali dell'associazione TRE.S.CA sono esercitate dai seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;

Art. 8 - Procedimento elettorale

1. Le procedure per l'elezione del Consiglio Direttivo devono essere attivate, a cura del Consiglio Direttivo il cui mandato è scaduto, entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato.
2. L'assemblea dei soci attiva la procedura nominando al proprio interno una commissione elettorale ed un Collegio di scrutatori, entrambi composti di almeno tre membri. La Commissione elettorale nomina un proprio Presidente, il Collegio degli scrutatori nomina un proprio Presidente ed un Segretario.
3. Nella stessa sede l'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio Direttivo i soci maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea dei soci che attiva la procedura delle elezioni;
5. Non sono eleggibili i componenti del Collegio degli scrutatori;
6. Sono ammessi al voto i soci iscritti da almeno tre mesi e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età entro la data di svolgimento dell'assemblea dei soci che attiva la procedura delle elezioni.
7. I minorenni al di sotto dei sedici anni votano attraverso coloro che hanno la responsabilità genitoriale su di loro.

8. Le elezioni, convocate tramite comunicazione ai Soci dal Presidente della Commissione elettorale, si svolgono quanto stabilito dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Durata del mandato

1. L'insediamento degli organi sociali elettivi avviene dopo la proclamazione da parte del Presidente della commissione elettorale.
2. Gli organi sociali elettivi e le cariche sociali da questi conferite restano in funzione e sono esercitate per un periodo di cinque anni. La scadenza del mandato è fissata per la data del 31 dicembre del quinto anno successivo al rinnovo anche nel caso in cui sia provveduto, nel corso del quinquennio, alla ricostituzione straordinaria degli organi sociali elettivi.
3. Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi elettivi.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione TRE.S.CA alla quale fanno parte tutti i soci che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Le delibere dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio Direttivo o richiesta per iscritto da almeno un quarto dei Soci. La data, l'orario ed il luogo di effettuazione dell'Assemblea vengono comunicati ai soci con almeno sette giorni di anticipo e con modalità idonee a garantire una maggiore partecipazione possibile.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. In prima convocazione è necessaria, per la validità della seduta, la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e:
 - a) approva il Bilancio al 31 dicembre e la relazione sull'attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo. Non hanno diritto al voto per l'approvazione del bilancio i componenti il Consiglio Direttivo;
 - b) stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere;
 - c) stabilisce la quota sociale annua;
 - d) approva la linea delle varie attività sociali;
 - e) approva e ratifica il Regolamento interno o assembleare se predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - f) nomina, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario e i soci onorari;
 - g) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato dell'Organo di controllo e della revisione legale dei conti;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) In assemblea straordinaria in caso di presenza di almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 - j) In assemblea straordinaria in caso di presenza di almeno il 30% dei Soci aventi diritto al voto, approva le modifiche allo Statuto Sociale;
 - k) Le delibere di cui ai punti i) ed j) sono valide con il voto favorevole di almeno dei 2/3 dei presenti;
 - l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, di sua competenza;

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, al quale possono essere eletti solo i soci dell'associazione, è costituito da un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a quindici, determinato dall'assemblea dei soci in occasione dell'avvio delle procedure elettorali. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza oltre a quelle previste nel presente statuto.
2. Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Presidente lo ritenga necessario, o almeno un terzo dei componenti ne faccia esplicita richiesta al Presidente.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 12 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Organo deliberativo ed esecutivo dell'associazione, il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
 - a) programma, conformemente allo Statuto, l'attività sociale;
 - b) attua le direttive dell'Assemblea dei Soci;
 - c) nomina nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Provveditore;
 - d) revoca con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{3}$ dei suoi componenti (arrotondamento per eccesso) gli incarichi di cui al punto precedente.
 - e) redige i bilanci e la relazione sull'attività sociale, che presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
 - f) determina a chi attribuire, fra i consiglieri, i poteri di firma e trattenuta nei conti correnti bancari e/o postali intestati all'associazione;
 - g) delibera sull'ammissione e sulla decadenza per incompatibilità o morosità;
 - h) assume i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
 - i) cura la custodia degli atti e dei documenti, nonché la conservazione dei beni in dotazione e in proprietà;
 - j) nomina, se necessario, organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni od affidare incarichi specifici;
 - k) convoca l'Assemblea dei Soci.

Art. 13 - Cariche sociali

All'inizio di ogni mandato il Consiglio Direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali non retribuite:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Provveditore.

Art. 14 - Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza esterna dell'associazione TRE.S.CA.
2. Coordina il funzionamento degli Organi sociali e mantiene i rapporti con gli altri enti;
3. Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo, ne regola lo svolgimento dei lavori e cura

l'esecuzione delle deliberazioni adottate;

4. Presiede le sedute dell'Assemblea dei soci, ne regola lo svolgimento dei lavori e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
5. Assume i provvedimenti a carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo;
6. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 15 – Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Direttivo cura il lavoro amministrativo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, conserva gli atti ufficiali dell'associazione.

Art. 16 – Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, tenendo la contabilità e la cassa; prende in consegna i beni mobili ed immobili di proprietà o in dotazione all'associazione, cura e tiene aggiornato l'inventario del patrimonio sociale.

Art. 17 – Provveditore

1. Il Provveditore cura l'approvvigionamento e la manutenzione dei materiali e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività dell'associazione.

Art. 18 - Patrimonio – Entrate – Uscite

1. Il patrimonio dell'associazione TRE.S.CA. è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e dai titoli comunque tenuti in proprietà e regolarmente inventariati, nonché dai fondi della cassa sociale.
 2. Le entrate dell'Associazione TRE.S.CA. sono costituite:
 - a) dalle quote annuali e dalle sottoscrizioni dei Soci;
 - b) dai contributi straordinari;
 - c) da rimborsi da convenzioni;
 - d) da proventi derivanti dalle attività di Interesse generale
 - e) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali rispetto a quelle perseguite di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
 - f) da raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del codice del Terzo settore;
 3. Il patrimonio sociale è utilizzato esclusivamente per attività derivanti dai compiti statutari e per il perseguimento — delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- Art. 19 - Bilancio**
1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato nel RUNTS nei termini di legge.
 2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20 – Scioglimento dell'associazione

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore,

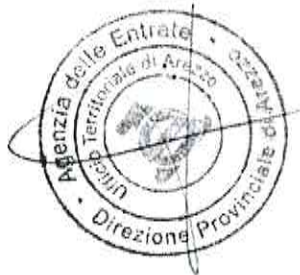
secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017;

2. In altri termini, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere regionale del Registro Unico azionale del terzo settore di cui all'art.45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla fondazione Italia Sociale a norma del citato art. 9 comma 1 del D.lgs. 117/2017;

Art. 21 – norme transitorie

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibili, le norme del Codice civile.
2. Le norme sancite dal presente Statuto sostituiscono quanto approvato nell'assemblea costitutiva dell'associazione TRE.S.CA. in data 12 novembre 1991 e successive integrazioni.

10.3 AGO. 2022
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI AREZZO
Registrato il 10.3 AGO. 2022
N. 2183 Vol. Serie 3
Percetti Euro ESENTE



DATA 03/08/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2183
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 04/07/2022 REGISTRATO IL 03/08/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3002183

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: NRDSVN49H17A851G NARDI SILVANO
ID. TELEMATICO: TZD22L002183000RI

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92024960517

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

